



SYMPHONIA SGR

REGOLAMENTO UNICO DEL FONDO ALTERNATIVO RISERVATO APERTO: **THEMA**

Fondo Alternativo istituito e gestito da SYMPHONIA SGR

Il presente Regolamento di Gestione, ai sensi dell'art.37 comma 4 del TUF, nonché ai sensi dell'art.14 del Decreto del MEF del 5 marzo 2015 n. 30, non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia, ma è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Symphonia SGR e successivamente modificato in data 23.09.2021



A. SCHEDA IDENTIFICATIVA

Denominazione, tipologia e durata del FIA	<p>Il presente Regolamento di Gestione (di seguito anche il "Regolamento") disciplina il FIA aperto riservato denominato Thema (di seguito anche "FIA").</p> <p>Il FIA è riservato ad investitori professionali - come definiti dalla normativa - tempo per tempo vigente - nonché ad investitori non professionali secondo quanto previsto al successivo articolo 1 parte C.</p> <p>La durata del FIA, salva anticipata liquidazione nei casi previsti dall'art. C.3, è di anni venti e potrà essere prorogata per un altro periodo di venti anni con delibera dell'assemblea ordinaria da adottarsi almeno sei mesi prima della scadenza del FIA. Della proroga è inoltrata comunicazione individuale ai sottoscrittori. La proroga implica una modifica del presente Regolamento secondo le vigenti disposizioni.</p>
Società di gestione del risparmio	<p>Symphonia SGR S.p.A. - autorizzata dalla Banca d'Italia ed iscritta al numero 83 dell'Albo delle Società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 58/98, con Sede Legale in Milano, via Broletto n. 5, controllata al 100% da Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.. Il sito internet della società è www.symphonia.it.</p>
Banca Depositaria	<p>Il Depositario del FIA è BNP Paribas Securities Services S.C.A., con sede legale in 3 Rue D'Antin, 75002 Parigi, operante tramite la propria succursale di Milano, con sede in Piazza Lina Bo Bardi 3, iscritta al n. 5483 dell'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia. Il sito internet del Depositario è www.bnpparibas.com.</p> <p>Le funzioni di emissione e di rimborso dei certificati di partecipazione al Fondo vengono espletate presso la sede della succursale di Milano del Depositario.</p> <p>I prospetti contabili dei Fondi sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale del Depositario. L'eventuale sostituzione nell'incarico del Depositario non comporta soluzioni di continuità nello svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge. Il Depositario, per la custodia dei valori dei Fondi può avvalersi, sotto la propria responsabilità, di sub-depositarie.</p>
Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari	<p>Il valore unitario della quota è determinato mensilmente dalla Società di Gestione nel giorno di calcolo. Il valore unitario della quota viene pubblicato sul sito della SGR www.symphonia.it.</p>

B. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. Oggetto, politica di Investimento e altre caratteristiche

- 1) L'oggetto dell'attività del Fondo è rappresentato dall'investimento in una pluralità di classi di attivo, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, azioni quotate e non quotate, obbligazioni governative e "corporate", strumenti finanziari derivati quotati e OTC, certificati rappresentativi la titolarità di materie prime, quote di OICR sia italiani sia esteri, sia quotati che non quotati, sia mobiliari sia immobiliari, quote di altri FIA, quote di fondi di private equity, quote di fondi di venture capital, REITs, veicoli d'investimento appositamente costituiti (SPV's) (tutte le precedenti tipologie di fondi d'investimento e SPV verranno nel seguito denominati "Subfondi").
- 2) Gli strumenti finanziari di cui al precedente comma 1 possono essere quotati o non quotati, europei o extraeuropei. Per gli strumenti finanziari non negoziati in un mercato regolamentato il limite di investimento è massimo del 20% delle attività del FIA. Nel calcolo del limite del 20% non viene computato l'investimento in quote di OICR aperti non quotati e in derivati non quotati il cui sottostante è negoziato in un mercato regolamentato.
- 3) Vista la natura flessibile del FIA non sono previsti limiti in termini di aree geografiche/mercati, categorie di emittenti, settori merceologici, tipologie di imprese e valute di denominazione degli strumenti finanziari o dei beni.
- 4) Inoltre è facoltà della Società di Gestione di impiegare nella gestione del Fondo ogni altro strumento finanziario, anche derivato, sia a fini di copertura di rischi sia per operazioni d'investimento, senza limitazione alcuna, con l'obiettivo di conseguire lo scopo del Fondo nell'interesse dei partecipanti.
- 5) La valuta di riferimento del Fondo è l'Euro. Ove la politica d'investimento del Fondo preveda l'acquisizione di strumenti finanziari denominati in valuta diversa dall'Euro, la Società di Gestione si riserva di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio.
- 6) La Società di Gestione si riserva inoltre di detenere una parte, anche preponderante, del patrimonio del Fondo nella forma di disponibilità liquide, ivi compresi strumenti del mercato monetario e/o quote di organismi di investimento collettivo la cui politica di investimento sia volta alla detenzione di strumenti del mercato monetario e, più in generale, la facoltà di effettuare, in relazione a specifiche situazioni congiunturali, scelte di investimento finalizzate a tutelare l'interesse dei partecipanti.

1.2 Scopo del FIA

Lo scopo del Fondo è l'ottenimento di rendimenti positivi in maniera indipendente dall'andamento dei mercati finanziari, massimizzando nel lungo termine il rapporto fra rendimento ottenuto e volatilità sopportata.

La Società di Gestione effettua tutti gli investimenti secondo un criterio di massimizzazione dei rendimenti nella prospettiva di apprezzamento nel lungo periodo in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, senza dover osservare alcun vincolo o limite in ordine alla diversificazione del portafoglio.

1.3 Stile di gestione e tecniche di investimento

Il FIA intende raggiungere il proprio scopo mediante la gestione attiva di un portafoglio composto come di seguito descritto.

- a) Il FIA adotta una strategia d'investimento dinamica basata sulla partecipazione a trend economici di medio/lungo periodo; conseguentemente i gestori selezionano dei "temi d'investimento" utilizzando opportunisticamente le tipologie di investimento e/o i gestori terzi più adatti per ciascuno dei temi di investimento prescelti.
- b) La Società di Gestione pone in essere (i) una costante analisi delle dinamiche macroeconomiche in atto in vari settori e subsettori dell'economia, (ii) valutazioni relative a quali temi giustifichino un investimento, e (iii) l'evidenziazione e valutazione, a livello globale, degli strumenti/gestori che massimizzino il rapporto tra rischio e rendimento delle scelte tematiche effettuate.
- c) Il FIA non ha limitazioni né in termini geografici né relativi alla tipologia di strumenti finanziari ritenuti utili a partecipare ai "temi" prescelti.
- d) La Società di Gestione adotta strategie "long only" oppure "long/short" e può decidere di utilizzare o non utilizzare tecniche di "hedging".
- e) La Società di Gestione effettua gli investimenti con un'ottica temporale ampia, sia per consentire al Fondo di posizionarsi opportunisticamente su temi di investimento basati su tendenze macroeconomiche di medio e lungo periodo, sia per permettere al Fondo di operare su strumenti relativamente illiquidi come i fondi di private equity ed immobiliari. Il tutto nell'ambito dell'obiettivo dichiarato di ottenere una rivalutazione costante degli attivi in chiave pluriennale.
- f) Gli investimenti in strumenti finanziari quali Private Equity Funds, Venture Capital Funds, Hedge Funds, Real Estate Funds ed SPV's di tipo "chiuso" e per i quali non sia prevista la quotazione nei mercati regolamentati, sono effettuati in via residuale, avendo riguardo alle caratteristiche specifiche di smobilizzo degli investimenti in tali strumenti nonché alle esigenze di tesoreria del Fondo, coerentemente con la politica di rimborso a cadenza mensile delle quote del Fondo.
- g) Qualora sia strettamente funzionale ad una maggiore efficienza di gestione del Fondo, il patrimonio potrà essere investito in OICR (fondi di fondi di 1° livello) che a propria volta investano in OICR (fondi di 2° livello), il cui patrimonio sia investito, in maniera esclusiva o comunque prevalente, in strumenti finanziari diversi dagli OICR. Non è in contrasto con quanto sopra l'eventuale interposizione di strutture e/o veicoli dedicati (quali, ad esempio, le strutture cc.dd. "master/feeder" o di "pooling") strumentali alla gestione amministrativa della partecipazione, nel presupposto che sia assicurata la trasparenza degli investimenti finali. Il ricorso a tale schema di investimento indiretto sarà illustrato nel rendiconto di gestione, che indicherà in modo dettagliato:
 - i fondi di 2° livello in portafoglio, in base al principio del "look through";
 - le eventuali strutture e/o veicoli interposti.
- h) La Società di Gestione fornirà nell'ambito della rendicontazione contabile periodica puntuale informativa in ordine alle scelte gestionali adottate.

1.4 Profilo di rischio

In relazione alle caratteristiche sopra indicate ed ai fattori di rischio di cui all'articolo 1.7 il FIA ha un profilo di rischio ALTO.

1.5 Leva finanziaria

Nella gestione del FIA, la Società di Gestione utilizzerà la leva finanziaria. Il valore della leva finanziaria è calcolato come rapporto fra due termini così definiti:

- a) numeratore: somma delle posizioni lunghe e corte, in valore assoluto, detenute in strumenti finanziari, fondi e contratti derivati;
- b) denominatore: valore complessivo netto del FIA.

Ai fini del calcolo di cui alla lettera a), le posizioni detenute in strumenti finanziari e fondi sono valutate secondo i criteri di cui all'articolo C.5, mentre le posizioni in contratti derivati sono calcolate seguendo i criteri per il calcolo degli impegni in contratti derivati secondo quanto previsto dalla normativa della Banca d'Italia.

La leva finanziaria deriverà principalmente dalla effettuazione delle seguenti operazioni:

- a) negoziazione di contratti derivati;
- b) prestito titoli per copertura di posizioni short (vendite allo scoperto);
- c) assunzione di finanziamenti per accrescere la possibilità di investire allo scopo di sfruttare opportunità di mercato ritenute favorevoli;
- d) assunzione di finanziamenti per soddisfare eventuali rimborsi senza dover chiudere prematuramente posizioni assunte.

Il FIA potrà assumere finanziamenti entro il limite massimo del 100% del valore complessivo netto del FIA stesso, in funzione delle necessità risultanti dal complesso delle strategie poste in essere, nonché per fronteggiare temporanee necessità di liquidità dovute al flusso di rimborsi di quote o allo sfasamento di tesoreria originato dall'esigenza di investire prontamente i flussi di liquidità. Ai fini del presente limite, il controvalore dei finanziamenti assunti è rappresentato dall'ammontare complessivo delle anticipazioni di denaro ottenute al netto delle disponibilità liquide e del controvalore delle garanzie rilasciate dal FIA e strettamente correlate alle anticipazioni stesse. Il controvalore delle garanzie in oggetto, rappresentato dai beni di proprietà del FIA, sarà determinato facendo riferimento ai prezzi di mercato.

Al fine di consentire l'ottimale impiego in operazioni di investimento delle risorse rivenienti da sottoscrizioni ricevute e ancora da regolare, la Società di Gestione ha facoltà di assumere finanziamenti - anche in deroga al limite di cui al comma precedente - per un importo massimo non superiore al 100 (cento) per cento dell'ammontare di dette sottoscrizioni, aventi durata correlata ai tempi di regolamento delle sottoscrizioni medesime. Il FIA potrà correlativamente vincolare il proprio patrimonio a garanzia dei finanziamenti assunti.

In ogni caso la misura massima della leva finanziaria che il FIA può assumere è pari a 3 (tre), ed è calcolata secondo il metodo degli impegni secondo quanto previsto dalla normativa della Banca d'Italia.

1.6 Limiti alle operazioni con parti correlate

Il patrimonio dei FIA può essere investito in OICVM, in FIA e, anche in fondi di fondi, istituiti e/o gestiti dalla Società di Gestione o da altre società del Gruppo ("parti correlate"). In tale caso, sul FIA acquirente non vengono fatte gravare spese ed obblighi di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle "parti correlate" eventualmente acquisite né la quota di patrimonio del FIA, rappresentata dalle stesse "parti correlate", viene considerata ai fini del computo della commissione di gestione.

1.7 Fattori di rischio

Il successo dell'investimento dipende da una molteplicità di fattori fra i quali, principalmente, la capacità di analizzare correttamente la situazione economica e finanziaria generale e la capacità di selezionare gli strumenti d'investimento più efficaci per trarre profitto dall'analisi macroeconomica effettuata.

I commi seguenti rappresentano un'elencazione esemplificativa e non esaustiva delle tipologie di rischio connesse all'investimento nel Fondo; tali rischi devono essere adeguatamente compresi e valutati prima di decidere un eventuale investimento nel Fondo.

Impiego di strumenti finanziari derivati

Il FIA potrà investire in strumenti finanziari derivati di qualsiasi tipologia e con l'unica limitazione imposta dal livello di leva finanziaria di cui al precedente art. B.1.5. Gli strumenti derivati verranno impiegati sia per finalità di copertura sia per altre finalità d'investimento.

I rischi connessi agli strumenti derivati, che possono essere estremamente complessi e implicare un significativo livello di leva finanziaria, possono includere rischio di credito, di mercato, legale, operativo, di liquidità, di concentrazione, di regolamento.

Limitata diversificazione

Per quanto la Società di Gestione attui una politica di diversificazione del portafoglio investimenti, comunque il numero di posizioni presenti in portafoglio è necessariamente limitato, anche in relazione alla dimensione del patrimonio netto complessivo in gestione. Non è pertanto possibile escludere che eventuali perdite in una delle posizioni possano influenzare significativamente il valore del patrimonio netto.

Limitata liquidabilità dell'investimento

La frequenza mensile prevista per i rimborsi rende l'investimento parzialmente illiquido.

Solo gli investitori in grado dal punto di vista finanziario di mantenere il FIA nel loro programma d'investimento per un periodo di tempo adeguatamente lungo, eventualmente sopportando le perdite potenzialmente generate dalla gestione, dovrebbero sottoscrivere quote del FIA.

Vendita allo scoperto

Il FIA, per obiettivi di copertura o per altre finalità d'investimento, effettuerà operazioni di vendita allo scoperto. Una vendita allo scoperto implica la vendita di un titolo non posseduto dal FIA. Allo scopo di completare la transazione di vendita, il FIA deve prendere a prestito il titolo. Facendo ciò il FIA si obbliga a restituire il titolo al prestatore qualunque sia il prezzo del titolo nel momento in cui è dovuta la restituzione. Questa obbligazione è normalmente "collateralizzata", ovvero al FIA è richiesto di costituire a favore del prestatore un deposito in titoli o liquidità, anche per un importo superiore rispetto al valore di mercato del titolo prestato nel momento in cui viene accesa l'obbligazione. In tal caso i rischi sono altresì connessi alla teorica possibilità di insolvenza del soggetto che eroga finanziamenti e che riceve in garanzia tutto o parte dei beni del FIA.

Le operazioni di vendita allo scoperto sono soggette teoricamente a perdita illimitata poiché non vi è limite alla crescita del prezzo del titolo prima che l'operazione venga chiusa con il riacquisto del titolo sul mercato e la restituzione dello stesso al prestatore.

Rischio di valutazione

Il FIA può effettuare operazioni d'investimento su titoli non quotati e/o su titoli cosiddetti "over the counter", tra cui i Subfondi (FIA, Private Equity, Venture Capital, Real Estate Funds e SPV's) che possono essere impegnati in strategie di investimento molto complesse ed innovative, facendo uso di strumenti finanziari in cui il ricorso alla cosiddetta "ingegneria finanziaria" è molto significativo. Questi strumenti sono talvolta molto difficili da valutare e possono implicare margini anche consistenti di discrezionalità; in tali casi la Società di Gestione, ove possibile, si avvale dei valori dei titoli forniti da terze parti; diversamente il valore è calcolato sulla base di tutte le informazioni a disposizione della Società.

Rischio di mercato

I peculiari profili di rischio dell'investimento nel Fondo, per quanto riguarda gli investimenti in Subfondi (FIA, Private Equity e Venture Capital Funds, Real Estate Funds e SPV's) sono principalmente rappresentati dai fattori di seguito elencati.

FIA

Per loro natura i FIA sono strumenti che danno amplissima libertà d'azione al gestore, sia in termini di oggetto dell'investimento sia in termini di strategia d'investimento. Per mantenere questa caratteristica e per consentire risparmi di natura fiscale, essi e le terze parti di cui si avvalgono (quali i soggetti incaricati della tenuta dei libri e della valorizzazione degli attivi e passivi del fondo) vengono normalmente domiciliati in centri off-shore, non sono soggetti ad alcuna vigilanza prudenziale e non sono tenuti a forme di registrazione né di reportistica dei bilanci ad alcuna autorità di controllo.

L'operatività del FIA in cui potrà investire il Fondo avrà carattere aggressivo, comportando operazioni di vendita allo scoperto, acquisto di titoli sulla base del versamento di soli margini, contratti di opzione quotati su mercati standardizzati od "over the counter", strumenti di debito, futures, opzioni su futures, altri strumenti finanziari e derivati ed, in generale, operazioni di copertura o hedging ed altre strategie di investimento.

Gli investimenti effettuati da alcuni FIA si caratterizzano per avere una scarsa liquidabilità in mercati regolamentati. L'effettuazione di operazioni di arbitraggio che coinvolgono diverse controparti può impegnare l'hedge fund per periodi di tempo prolungati e la chiusura anticipata dell'operazione può generare perdite anche significative.

I FIA possono anche investire rilevanti quote del proprio patrimonio in azioni di società non quotate soggette a periodi di detenzione minima obbligatoria o comunque non negoziati su mercati regolamentati.

In conseguenza dei precedenti commi i FIA spesso impongono agli investitori periodi minimi di detenzione, periodi di rimborso predeterminati su base anche semestrale o annuale e liquidazione delle somme dovute scaglionata nel tempo.

Private Equity e Venture Capital Funds

I private equity e venture capital funds investono perlopiù in aziende non quotate e finanziano una parte significativa delle proprie acquisizioni tramite il ricorso al debito. Sono strumenti che danno ampia libertà d'azione al gestore, sia in termini di oggetto dell'investimento sia in termini di strategia d'investimento. Essi vengono spesso domiciliati in centri off-shore, non sono soggetti ad alcuna vigilanza prudenziale e non sono tenuti a forme di registrazione né di reportistica dei bilanci ad alcuna autorità di controllo.

Gli investimenti effettuati dai private equity e venture capital funds si caratterizzano per non avere liquidabilità in mercati regolamentati.

Per loro natura, i private equity e venture capital funds investono rilevanti quote del proprio patrimonio in azioni di società non quotate e non negoziate su mercati regolamentati. In aggiunta, i venture capital funds investono in aziende nel periodo iniziale della loro vita operativa, comportando rischi aggiuntivi significativi.

In conseguenza dei precedenti commi i private equity e venture capital funds impongono agli investitori lunghi periodi di detenzione. In particolare, essi impongono agli investitori impegni di investimento di svariati anni e rimborsi protratti nel tempo.

Real Estate Funds

I real estate funds investono in immobili e progetti di sviluppo immobiliare e finanziano una parte significativa delle proprie acquisizioni tramite il ricorso al debito. Sono strumenti che danno ampia libertà d'azione al gestore, sia in termini di oggetto dell'investimento sia in termini di strategia d'investimento. Essi vengono spesso domiciliati in centri off-shore, non sono soggetti ad alcuna vigilanza prudenziale e non sono tenuti a forme di registrazione né di reportistica dei bilanci ad alcuna autorità di controllo.

Gli investimenti effettuati dai real estate funds si caratterizzano per non avere liquidabilità in mercati regolamentati. Di conseguenza i real estate funds impongono agli investitori lunghi periodi di detenzione. In particolare, essi impongono agli investitori impegni di investimento di svariati anni e rimborsi protratti nel tempo.

Special Purpose Vehicles (SPV's)

Gli SPV's investono in specifiche classi di attività non quotate sia in campo mobiliare che immobiliare, e sia in paesi tradizionali che in paesi emergenti. Essi possono finanziare una parte significativa delle proprie acquisizioni tramite il ricorso al debito, e vengono sciolti e liquidati solo quando vengono liquidati gli attivi per il cui acquisto essi sono stati costituiti. Essi vengono spesso domiciliati in centri off-shore, non sono soggetti ad alcuna vigilanza prudenziale e non sono tenuti a forme di registrazione né di reportistica dei bilanci ad alcuna autorità di controllo.

Gli investimenti effettuati dagli SPV's si caratterizzano per non avere liquidabilità in mercati regolamentati.

Leva finanziaria

Sia il FIA sia i Subfondi possono fare uso della leva finanziaria, anche in maniera significativa. La leva finanziaria in ogni caso aumenta significativamente la rischiosità dell'investimento, anche attraverso una maggiore volatilità dei rendimenti. La leva finanziaria può portare in taluni casi alla perdita totale del capitale investito.

Area geografica d'investimento

Il FIA effettua investimenti diretti e indiretti anche in aree geografiche al di fuori dei paesi OCSE, dove i rischi connessi all'assetto politico, sociale, economico, ecc. possono essere molto elevati.

I Subfondi hanno domiciliazione molto diversificata, anche esterna ai Paesi OCSE. A loro volta i Subfondi investono in titoli quotati nell'ambito di mercati con una collocazione geografica ampiamente diversificata e tendenzialmente variabile in funzione delle opportunità di mercato di volta in volta individuate dalle società di gestione dei Subfondi.

2. Proventi, risultanti della gestione e modalità di ripartizione

Il FIA è ad accumulazione dei proventi. Pertanto la Società di Gestione provvede al reinvestimento dei proventi generati dall'attività di gestione.

3. Regime delle spese

3.1 Spese a carico del FIA

Le spese a carico del FIA sono rappresentate da:

- a) il compenso da riconoscere alla SGR, determinato secondo le modalità indicate al sub art. 3.1.1 del presente Regolamento;
- b) il compenso riconosciuto alla Banca Depositaria per l'incarico svolto, la cui misura massima è pari allo 0,15% annuale (di cui massimo 0,015% per custodia titoli) del patrimonio del FIA. Tale compenso viene calcolato mensilmente e prelevato dalla disponibilità del FIA con cadenza trimestrale;

- c) le spese di pubblicazione sul quotidiano del valore unitario della quota del FIA ed i costi della stampa dei documenti periodici destinati ai sottoscrittori. Sono esclusi gli oneri di propaganda, pubblicità o attinenti al collocamento delle quote, che sono sostenuti dalla Società di Gestione;
- d) le spese di revisione e di certificazione dei rendiconti del FIA, ivi compreso quello finale di liquidazione;
- e) le spese legali, giudiziarie e di recupero tassazione sostenute nell'esclusivo interesse del FIA;
- f) gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di strumenti finanziari;
- g) gli oneri fiscali di pertinenza del FIA;
- h) gli oneri finanziari per i debiti assunti dal FIA e le spese connesse all'eventuale accensione di prestiti (es. interessi passivi);
- i) il contributo di vigilanza, che il FIA è tenuto a versare annualmente alla Consob.

Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla Società di Gestione mediante prelievo dalle disponibilità del FIA con valuta del giorno di effettiva erogazione.

3.1.1 Compenso della SGR

Il compenso della SGR è composto: a) dalla provvigione di gestione, b) dalla provvigione di incentivo, c) dal costo sostenuto per il calcolo del valore della quota.

- a) la commissione di gestione**, spettante alla Società di Gestione, calcolata con riferimento ad ogni giorno di valutazione, pari all'1,50 (uno virgolacinquanta) per cento su base annua del valore patrimoniale lordo antecommissioni relativo al medesimo giorno di valutazione. La commissione così calcolata viene accantonata nello stesso mese di calcolo e prelevata dalle disponibilità del FIA il decimo giorno lavorativo del mese successivo al relativo giorno di calcolo;
- b) la provvigione di incentivo** a favore della Società di Gestione, in presenza di un rendimento assoluto. Tale provvigione è pari al 15 (quindici) per cento del rendimento assoluto ed è calcolata e prelevata mensilmente, con rata posticipata addebitata il decimo giorno lavorativo del mese successivo al relativo giorno di calcolo;
- c) il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota** è calcolato mensilmente sul valore netto del Fondo; la misura massima di tale compenso è pari a 0,18%.

3.2 Spese a carico dei singoli partecipanti

Le spese a carico del sottoscrittore sono rappresentate da:

- a) la commissione di sottoscrizione fino al 3 (tre) per cento del controvalore delle quote sottoscritte dai singoli investitori se applicata dalla Società di Gestione;
- b) i costi effettivamente sostenuti dalla Società di Gestione per l'emissione dei certificati con un massimo di euro 150 (centocinquanta) ed i costi sostenuti per la spedizione dei medesimi al domicilio degli investitori;
- c) e spese relative al mezzo di pagamento utilizzato per il versamento degli importi dovuti per la sottoscrizione ed il rimborso;
- d) le imposte e tasse eventualmente dovute ai sensi di legge.

3.3 Oneri a carico della Società di Gestione

Le spese a carico della Società di Gestione sono rappresentate da:

- a) le spese relative all'amministrazione e al funzionamento della Società di Gestione;
- b) le eventuali spese funzionali al collocamento delle quote del FIA;
- c) le spese di certificazione e di revisione della propria contabilità e del proprio bilancio;
- d) ogni altro onere non specificatamente indicato come a carico del FIA o dei partecipanti, quale il compenso dovuto a consulenti.

C. MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

1. Partecipazione al FIA

1.1 Previsioni generali

Il FIA è riservato ad investitori professionali - come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente - ai componenti dell'Organo di Amministrazione e ai dipendenti della Società di Gestione ovvero ad investitori non professionali qualora questi sottoscrivano quote per un importo complessivo non inferiore a 500.000,00 Euro. La partecipazione minima iniziale non è frazionabile.

La partecipazione al FIA si realizza mediante sottoscrizione di quote ovvero mediante acquisto, a qualsiasi titolo, di certificati rappresentativi delle stesse.

La partecipazione al FIA comporta l'adesione al presente Regolamento e al documento denominato Informativa ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Emittenti Consob che devono essere consegnati ai partecipanti prima della sottoscrizione.

1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

La sottoscrizione del FIA avviene mediante versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione iniziale è pari a:

- 50.000,00 Euro per gli investitori professionali, i componenti dell'Organo di Amministrazione e i dipendenti della Società di Gestione;
- 500.000,00 Euro per gli investitori non professionali.

Per le sottoscrizioni successive l'importo minimo è pari a 10.000,00 Euro per tutte le categorie di investitori. La sottoscrizione può essere effettuata esclusivamente a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi a favore del conto acceso presso la Banca Depositaria intestato alla Società di Gestione - rubrica FIA "Thema".

La sottoscrizione avviene mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo predisposto dalla Società di Gestione e indirizzato alla stessa contenente l'indicazione: (i) delle generalità del sottoscrittore, (ii) degli eventuali cointestatori e della relativa facoltà dei medesimi di agire in via tra di loro congiunta o disgiunta, fermo restando il limite minimo all'investimento previsto al punto precedente (iii) l'importo del versamento (al lordo di eventuali oneri o spese) con contestuale versamento degli importi sottoscritti.

Rimane inteso che ciascuno dei sottoscrittori, in caso di sottoscrizione a firme disgiunte, può impartire alla Società di Gestione disposizioni a valere sulle quote sottoscritte ad eccezione del rimborso totale, con piena liberazione della Società di Gestione nei confronti dell'altro cointestataro.

La sottoscrizione ha efficacia dal giorno di sottoscrizione successivo alla ricezione presso la Società di Gestione della relativa richiesta. L'importo della sottoscrizione viene attribuito al FIA il giorno di sottoscrizione con la stessa valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato.

Il numero delle quote attribuite al sottoscrittore risulta dividendo l'importo del versamento, al netto di eventuali oneri o spese, per il valore unitario della quota relativa al giorno di valutazione del mese in corso al momento della presentazione della domanda di sottoscrizione, troncato alla 6° cifra decimale.

Per confermare l'avvenuto investimento, il giorno lavorativo successivo al giorno di calcolo, la Società di Gestione provvede a comunicare al sottoscrittore su supporto durevole cartaceo o mediante mezzi elettronici la lettera recante l'importo investito, il numero delle quote attribuite ed il valore unitario delle stesse, la data di ricezione della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento.

Esemplificazione procedura di sottoscrizione:

- a) la domanda di sottoscrizione viene validamente presentata nel corso del mese di settembre;
- b) il giorno di sottoscrizione è quindi il primo ottobre (primo giorno lavorativo del mese successivo);
- c) il valore della quota al quale avviene la sottoscrizione è quello che si riferisce al giorno di valutazione 30 settembre;
- d) il valore della quota del giorno di valutazione 30 settembre viene calcolato nel giorno di calcolo 31 ottobre;
- e) il 1° giorno lavorativo successivo al 31 ottobre la Società di Gestione provvede all'invio della comunicazione.

1.3 Rimborso delle quote

La richiesta di rimborso delle quote è soggetta al termine di preavviso di 45 (quarantacinque) giorni antecedenti il Giorno di rimborso. La richiesta di rimborso viene redatta in forma libera e deve contenere, a pena di invalidità:

- a) le generalità del richiedente;
- b) il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
- c) in caso di rimborso parziale, le istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
- d) gli eventuali ulteriori dati richiesti dalla normativa vigente;
- e) le istruzioni per l'accredito dei proventi rivenienti dal rimborso;
- f) l'eventuale certificato nominativo in possesso del richiedente.

La domanda di rimborso deve contenere in originale la firma del richiedente. In caso di cointestazione delle quote a firme disgiunte la domanda di rimborso:

- parziale deve contenere in originale la firma di almeno un intestatario;
- totale deve contenere in originale la firma di tutti gli intestatari.

L'importo da rimborsare è determinato in base al valore unitario della quota riferito al giorno di rimborso.

Il rimborso degli importi agli aventi diritto avviene - mediante bonifico bancario secondo le istruzioni rese note dal richiedente nella relativa richiesta, salvo i casi di sospensione previsti dal successivo art. C.1.4., secondo le seguenti modalità:

- a) Il 75% del presumibile valore di rimborso delle quote - determinato secondo il prudente apprezzamento della Società di Gestione anche sulla base dei valori provvisori comunicati dagli OICR in portafoglio (cd. "soft NAV") per il mese di riferimento - il giorno 15 del mese successivo al giorno di rimborso, se festivo il 1° giorno lavorativo

successivo. Resta ferma la facoltà per la Società di Gestione di non procedere al pagamento di detto acconto laddove, secondo il prudente apprezzamento della società, si riscontrino elementi che facciano ritenere non sufficientemente affidabile la valorizzazione del patrimonio netto del fondo in base ai dati stimati. In tali circostanze la Società di Gestione darà prontamente comunicazione ai soggetti che hanno richiesto il rimborso delle quote.

b) Il saldo del valore di rimborso il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di calcolo in cui viene valutato il patrimonio netto del fondo nel giorno di rimborso.

A titolo esemplificativo: il partecipante presenta validamente nei termini previsti richiesta di rimborso per il giorno di rimborso 30 settembre. La Società di Gestione provvede a corrispondere al partecipante il 75% del valore stimato di rimborso il giorno 15 ottobre. Il giorno 31 ottobre - giorno di calcolo relativo al giorno di valutazione/rimborso 30 settembre - viene calcolato il valore di rimborso. Il 5 novembre (quinto giorno lavorativo successivo al giorno di calcolo) la Società di Gestione provvede a corrispondere la differenza fra il valore di rimborso e quanto precedentemente corrisposto sulla base del valore stimato.

Nel caso in cui in sede di acconto vengano corrisposte somme in esubero rispetto al valore effettivo delle quote rimborsate, la Società di Gestione provvede prontamente al reintegro del Fondo fermo restando il suo diritto di regresso per il recupero di dette somme nei confronti degli investitori interessati.

Il beneficiario del relativo bonifico dovrà essere il medesimo soggetto intestatario delle quote ovvero in caso di cointestazione delle quote almeno uno dei cointestatari.

Il sottoscrittore può richiedere il rimborso parziale del proprio investimento a condizione che il valore della partecipazione al FIA non scenda al di sotto del limite minimo di partecipazione come indicato nell'art. C.1. Nel caso di sottoscrizioni cointestate può essere richiesto il rimborso parziale, ma il limite minimo di partecipazione deve essere rispettato da ciascun intestatario. Ove ciò non avvenga, la Società di Gestione, in luogo del rimborso parziale, procede al rimborso integrale della partecipazione.

Nei casi eccezionali in cui la cessione di attività illiquide del fondo, necessaria per far fronte alle richieste di rimborso, può pregiudicare l'interesse dei partecipanti e la possibilità di proseguire in modo ordinato la gestione del fondo, la Società di Gestione può deliberare la scissione parziale del fondo, trasferendo le attività illiquide in un nuovo fondo di tipo chiuso, secondo quanto previsto dall'art. 14 comma 6, del decreto legge n. 185/08 e delle relative disposizioni di attuazione della Banca d'Italia. Ciascun partecipante riceve un numero di quote del nuovo fondo uguale a quello che detiene nel vecchio fondo. Il nuovo fondo non può emettere nuove quote; le quote del nuovo fondo vengono rimborsate via via che le attività dello stesso sono liquidate.

1.4 Sospensione dei rimborsi

In ogni giorno di rimborso, nel caso di richieste di rimborso complessivamente superiori al 15 per cento del valore complessivo netto del FIA (cancello), la Società di Gestione, al fine di evitare smobilizzi tali da pregiudicare gli interessi dei partecipanti, si riserva la facoltà di rimborsare un controvalore almeno pari all'ammontare del cancello, in misura proporzionale alle quote per le quali ciascun sottoscrittore ha richiesto il rimborso. L'ammontare in eccedenza è trattato come una nuova domanda di rimborso alla quale è data esecuzione a termini di regolamento il successivo giorno di rimborso, comunque entro i limiti del cancello. La Società di Gestione comunica tempestivamente tale intenzione ai partecipanti. Ove, a seguito della sospensione proporzionale, un partecipante si trovi a detenere quote per un valore inferiore al minimo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, la domanda di rimborso si intende confermata automaticamente alle scadenze successive fino al completo rimborso, salvo successiva sottoscrizione per un ammontare necessario a ristabilire il rispetto della sottoscrizione minima.

La Società di Gestione può sospendere il diritto di rimborso o posporre la data di pagamento ove si verifichi una delle seguenti situazioni:

- a) la chiusura, la sospensione o la improvvisa mancanza di liquidità di qualsiasi mercato regolamentato o "over the counter" in cui sia trattata una rilevante parte degli strumenti finanziari inclusi nel FIA;
- b) una particolare situazione di mercato in conseguenza della quale - secondo il prudente apprezzamento del Consiglio di Amministrazione - lo smobilizzo degli strumenti finanziari posseduti dal FIA non consenta un realizzo rispondente al loro equo valore;
- c) una sospensione della valorizzazione della quota da parte di uno o più Subfondi;
- d) l'esistenza di una qualsiasi straordinaria circostanza, determinata in buona fede dal Consiglio di Amministrazione, che renda impraticabili i rimborsi o i pagamenti alla luce delle esistenti condizioni economiche e/o di mercato o comunque attinenti al FIA, quali l'impossibilità o l'inopportunità, secondo il prudente apprezzamento del Consiglio di Amministrazione, di liquidare attività del FIA;
- e) il ricevimento di richieste di rimborso per un importo aggregato pari a più del 25 (venticinque) per cento dell'ammontare complessivo delle quote emesse.

L'informativa relativa alla sospensione dei rimborsi - con indicazione delle situazioni che hanno dato luogo alla sospensione - verrà data individualmente al sottoscrittore che abbia effettuato regolare richiesta di rimborso ed al quale non sia stato possibile rimettere il completo pagamento del rimborso, mediante comunicazione su supporto durevole cartaceo o mediante mezzi elettronici. Se il sottoscrittore che abbia ricevuto una comunicazione di sospensione dei rimborsi non ritira la propria richiesta, la Società di Gestione provvederà al pagamento nel primo giorno di rimborso successivo a quello interessato dal provvedimento di sospensione.

Il periodo di sospensione non sarà comunque superiore ad un trimestre a far data dal giorno di rimborso nel caso previsto alla lettera d).

1.5 Quote e certificati di partecipazione

Le quote di partecipazione al FIA sono tutte di uguale valore e con uguali diritti.

La quota di partecipazione di ciascun sottoscrittore sarà immessa in un certificato cumulativo, rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più partecipanti e tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria.

Il sottoscrittore, in sede di sottoscrizione mediante apposito modulo o in qualsiasi momento successivo a mezzo raccomandata AR indirizzata alla Società di Gestione, avrà peraltro la facoltà di richiedere l'emissione di un certificato nominativo rappresentativo della propria intera partecipazione, previo versamento degli oneri previsti all' art. B.3.2 lettera b).

I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o per frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto.

La predisposizione dei certificati avviene ad opera della Società di Gestione. Ogni certificato porta la firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione (che può anche essere riprodotta meccanicamente) e la firma, per avvaloramento, della Banca Depositaria.

I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro del certificato presso la Banca Depositaria, ovvero richiederne, in ogni momento, l'invio a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato.

È facoltà irrevocabile della Banca Depositaria procedere in ogni momento, senza oneri per i partecipanti o per il FIA, al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.

1.6 Cessioni di quote

La cessione della quota di partecipazione deve essere preventivamente comunicata alla Società di Gestione con l'indicazione delle generalità del cessionario.

La Società di Gestione presta il proprio assenso alla cessione di quota ove siano rispettate le norme vigenti, in particolare:

- a) Il cedente può trasferire le quote ad un altro soggetto fermo restando i limiti di sottoscrizione indicati nell'art. C 1.1.
- b) la partecipazione al FIA da parte del cedente non scenda - per effetto della cessione parziale delle quote - al di sotto dei limiti previsti per singola categoria di investitori.

In assenza di opposizione al trasferimento da parte della Società di Gestione entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte del partecipante, il trasferimento si intenderà autorizzato.

In caso di cessione di quote e nell'eventualità che queste siano rappresentate da certificato nominativo, sarà cura della Società di Gestione dare le istruzioni necessarie affinché il certificato sia annullato a cura della Banca Depositaria e ne venga emesso uno nuovo, intestato al nuovo investitore.

2. Modifiche del Regolamento

Eventuali modifiche del Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione. Per l'attuazione delle modifiche del Regolamento, richieste da disposizioni di legge o regolamentari, è conferita delega permanente al Presidente o ad un Amministratore della Società di Gestione, il quale porterà a conoscenza del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea il testo modificato nella prima riunione successiva alla modifica.

Il contenuto di ogni modifica del Regolamento è comunicato ai partecipanti sul sito internet della Società di Gestione ovvero mediante comunicazione su supporto durevole cartaceo o mediante mezzi elettronici.

L'efficacia delle modifiche connesse con la sostituzione della Società di Gestione, ovvero che riguardano le caratteristiche del FIA o incidono negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti, è sospesa per i 60 giorni successivi alla pubblicazione delle modifiche stesse. Le modifiche del Regolamento che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche stesse.

La Società di Gestione potrà deliberare termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia necessario ai fini del buon funzionamento del FIA e per la tutela dei partecipanti.

La Società di Gestione potrà deliberare termini di efficacia immediata nel caso in cui le modifiche determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.

Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche stesse di cui sopra, sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.

Nel caso di deliberazione di modifiche regolamentari connesse con la sostituzione della Società di Gestione, ovvero che riguardano le caratteristiche del FIA o incidono negativamente sui diritti patrimoniali, la Società di Gestione provvederà ad informare singolarmente i partecipanti di tale circostanza in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti norme regolamentari.

La Società di Gestione provvederà ad inviare copia del testo del Regolamento modificato, a proprie spese, a tutti i partecipanti che ne facciano richiesta.

3. Liquidazione del FIA

Fatte salve le disposizioni dell'art. 56, Testo Unico Finanza, la liquidazione del FIA ha luogo alla scadenza dei termini stabiliti dall'Assemblea della Società di Gestione o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero anche prima di tale data:

- a) in caso di scioglimento della Società di Gestione;
- b) in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all'attività di gestione del FIA.

In ogni caso, la liquidazione del FIA viene deliberata dall'Assemblea della Società di Gestione. La Società di Gestione ne informa preventivamente l'Organo di Vigilanza.

La liquidazione del FIA si compie nel rispetto della Legge e delle disposizioni dell'Organo di Vigilanza e, in particolare, delle seguenti modalità:

- a) a partire dalla data della delibera assembleare di cui sopra, cessa ogni ulteriore attività di investimento; l'emissione e il rimborso delle quote sono sospesi;
- b) la delibera di liquidazione del FIA è comunicata individualmente ai sottoscrittori a mezzo raccomandata AR;
- c) a partire dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di cui alla precedente lettera b) la Società di Gestione provvede a liquidare l'attivo del FIA nell'interesse dei partecipanti, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono, secondo un piano di smobilizzo predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Società medesima sotto il controllo del Collegio Sindacale e portato preventivamente a conoscenza dell'Organo di Vigilanza;
- d) terminate le operazioni di realizzo, la Società di Gestione redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, attenendosi ai criteri, per quanto applicabili, stabiliti all'art. C.4 e indicando il riparto in denaro spettante ad ogni quota, determinato sulla base del rapporto tra attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione. Decorso il termine di 90 giorni, il rendiconto finale di liquidazione si intende accettato dagli aventi diritto al riparto ivi previsto che non abbiano, nel frattempo, proposto eventuali eccezioni, riserve o richieste, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Società di Gestione;
- e) la Società di Revisione provvede alla revisione della contabilità anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione nonché alla certificazione del rendiconto finale di liquidazione;
- f) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione, unitamente all'indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso, che verrà fissato nel rispetto della norma di Legge, sono inviati individualmente ai sottoscrittori a mezzo lettera raccomandata AR;
- g) la Banca Depositaria provvede, su istruzioni della Società di Gestione, al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, a mezzo bonifico bancario;
- h) le somme rivenienti dalla liquidazione del FIA che risultassero non riscosse entro 3 mesi dall'inizio delle operazioni di rimborso sono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla Società di Gestione rubricato al singolo sottoscrittore titolare delle somme non riscosse. Sulle somme così depositate saranno corrisposti gli interessi nella misura del tasso legale;
- i) la procedura di liquidazione del FIA si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto.

4. Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del FIA

Il valore complessivo netto del FIA risulta dalla valorizzazione delle attività del FIA, al netto delle eventuali passività (Net Asset Value). Il calcolo del valore complessivo netto del FIA verrà effettuato conformemente ai seguenti criteri:

- a) per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in strumenti finanziari, quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali, rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del FIA, contribuendo a determinare la "posizione netta di liquidità";
- b) deduzione dei debiti e delle passività a carico del FIA eventualmente maturate, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'ammortamento mensile delle spese di cui all'art. B.3.1.

Per la determinazione dei valori da applicare alle quantità come sopra individuate si applicano i criteri di valutazione stabiliti dall'Organo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) del Testo Unico della Finanza.

I dati utilizzati per la valorizzazione delle quote dei Subfondi saranno quelli comunicati per iscritto dagli amministratori dei Subfondisti alla Società di Gestione.

In sede di calcolo del valore della quota, nel caso in cui non risulti disponibile il valore complessivo netto dei Subfondi, oggetto di investimento, la Società di Gestione fa riferimento ad un valore di stima del valore complessivo netto del Subfondo che tenga conto di tutte le informazioni conosciute o conoscibili con la dovuta diligenza professionale (di seguito "valore complessivo netto previsionale"). Una volta disponibile il valore complessivo netto definitivo del Subfondo, la Società di Gestione provvede a ricalcolare il valore della quota e, ove tra il valore della quota calcolato in base al valore complessivo netto previsionale e quello calcolato in base al valore complessivo netto definitivo vi sia una differenza superiore alla soglia indicata nell'articolo C.5 quarto capoverso del presente Regolamento, la Società di Gestione tratta detta differenza come un errore di valorizzazione.

Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del FIA sono convertite in quest'ultima valuta utilizzando le quotazioni calcolate da WM Company e pubblicate da Bloomberg o Telekurs, ovvero il tasso di cambio rilevato dalla BCE o i tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.

5. Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota è determinato mensilmente dalla Società di Gestione dividendo il valore complessivo netto del FIA, calcolato secondo i criteri di cui al precedente art. C.4, per il numero delle quote emesse, con arrotondamento a tre cifre decimali.

Il calcolo è riferito al giorno di valutazione e viene effettuato nel giorno di calcolo.

La Società di Gestione sospende il calcolo e/o la comunicazione del valore unitario delle quote, e quindi le relative operazioni di sottoscrizione e di rimborso, in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o comunicazione. Al cessare di tali situazioni la Società di Gestione si adopererà per determinare, sia pure a posteriori, il valore unitario della quota e provvederà alla sua divulgazione mediante comunicazione su supporto durevole cartaceo o mediante mezzi elettronici. Al verificarsi di tali casi, la Società di Gestione informa immediatamente l'Organo di Vigilanza.

In caso di errori nel calcolo del valore unitario delle quote del FIA, la Società di Gestione, una volta accertato il valore corretto, procede a rettificare il valore unitario delle quote solo nel caso in cui la differenza fra valore corretto e valore precedentemente comunicato - singolarmente considerato o quale effetto cumulato di ripetuti errori intervenuti in un periodo di tempo che comprenda più di una valorizzazione consecutiva - sia superiore allo 0,25% del valore corretto della singola quota. In tale caso la Società di Gestione provvede a comunicare ai partecipanti, tramite i canali di comunicazione indicati all'art. A., il valore corretto nonché a ristorare i partecipanti che dovessero essere stati danneggiati a causa dell'errore commesso. In tutti gli altri casi la Società di Gestione non effettua il ricalcolo del valore della quota, non provvede ad alcuna comunicazione ai partecipanti, né provvede ad alcun reintegro.

6. Prospetti contabili


La contabilità del FIA è tenuta dalla Società di Gestione; essa redige, con le stesse modalità stabilite per le imprese dal Codice Civile:

- a) il libro giornale del FIA, nel quale sono annotate le operazioni di rimborso e di emissione delle quote nonché ogni altra operazione relativa alla gestione del FIA stesso;
- b) entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio annuale, il rendiconto della gestione del FIA accompagnato da una relazione degli amministratori;
- c) entro 30 giorni dalla fine del semestre, la relazione semestrale relativa all'attività nei primi sei mesi d'esercizio del FIA;
- d) entro il giorno di calcolo di ciascun mese, il prospetto recante l'indicazione del valore unitario della quota e del valore complessivo netto del FIA.

I documenti di cui ai punti b), c) e d) di cui sopra sono redatti secondo le disposizioni emanate dall'Organo di Vigilanza; essi sono messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società di Gestione entro 30 giorni dalla loro redazione. I partecipanti hanno inoltre diritto di ottenerne copia gratuitamente, anche a domicilio, inoltrando apposita domanda alla Società di Gestione.

Nel caso in cui ricorrano i presupposti per l'applicazione della commissione aggiuntiva i documenti di cui ai punti b) e c) presenteranno un rendiconto specifico che ne illustri i criteri.

Symphonia SGR



Massimo Paolo Gentili

Presidente del Consiglio di Amministrazione



LEGENDA

Testo Unico della Finanza	Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e sue successive modifiche e integrazioni.
Giorno di sottoscrizione	Il primo giorno lavorativo del mese solare successivo a quello nel quale la domanda di sottoscrizione è utilmente ricevuta dalla Società di Gestione; si considerano utilmente ricevute le domande di sottoscrizione pervenute entro le ore 13.00 del quinto giorno lavorativo precedente il giorno di sottoscrizione, con riferimento alle quali, a tale data, sia maturata la valuta del relativo mezzo di pagamento e vi sia la disponibilità dell'ammontare versato.
Giorno di rimborso	L'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese solare al decorso di almeno 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della domanda di rimborso pervenuta entro le ore 13.00.
Giorno di valutazione	L'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese solare.
Giorno di calcolo	L'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese solare. Il calcolo si riferisce al giorno di valutazione del mese solare precedente.
Net Asset Value	Valore complessivo netto del FIA, risultante dalla valorizzazione delle attività al netto delle eventuali passività.
Valore patrimoniale lordo	<p>Il valore del patrimonio di gestione, risultante dalla valorizzazione delle attività al netto delle eventuali passività, ante calcolo della commissione aggiuntiva e delle eventuali imposte, lordizzato delle commissioni aggiuntive e delle imposte calcolate a far data dal primo valore del patrimonio lordo di riferimento, diminuito dell'importo delle sottoscrizioni ed aumentato dell'importo dei rimborsi.</p> <p>Ai fini del calcolo delle commissioni aggiuntive il primo valore patrimoniale lordo di riferimento è convenzionalmente fissato nel Net Asset Value del FIA alla data del 30.06.2010.</p>
High water mark	È il più elevato valore patrimoniale lordo, calcolato a far data dal 30.06.2010
Rendimento assoluto	La differenza positiva tra il valore patrimoniale lordo al Giorno di valutazione e l'High Water Mark.

SYMPHONIASGR

Sede Legale:
Via Broletto 5 - 20121 Milano
Telefono +39.02.777071
Fax +39.02.77707.350

C.F. e Iscriz. Reg.
Imprese di Milano 11317340153
Iscritta al n. 83 dell'albo tenuto
dalla Banca d'Italia ai sensi
dell'art. 35, d. Lgs. 24.02.1998 n. 58
Società controllata al 100% da
Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.

www.symphonia.it